

COMUNE DI ELMAS

Provincia di Cagliari

REGOLAMENTO COMUNALE DISCIPLINANTE LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI DA CONFERIRE PRESSO DISCARICA DEL TIPO 2/A

Approvato con delibera di C.C. n. 33 del 08.06.1994

Modificato con delibera di C.C. n. 46 del 15.09.99

Art. 1

Chiunque, nel territorio del Comune di Elmas, produca per effetto della propria attività, rifiuti del tipo descritto nell'articolo successivo, è obbligato a provvedere al loro smaltimento in una discarica regolarmente autorizzata.

Art. 2

E' fatto obbligo ai soggetti che li producono, conferire presso discarica autorizzata i sottoelencati rifiuti:

- a) sfridi da materiali di costruzione e materiali provenienti da demolizioni e scavi;*
- b) materiali ceramici cotti;*
- c) vetri di tutti i tipi;*
- d) rocce e materiali litoidi da costruzione.*

Art. 3

*I soggetti richiedenti Concessione edilizia e/o autorizzazione edilizia, all'atto del ritiro della Concessione Edilizia e/o autorizzazioni edilizia, debbono versare al Comune di Elmas a titolo di deposito cauzionario, la somma di **L. 45.000, più L. 15.000 per ogni ulteriore mc di rifiuti (di cui alle lettere a), b), c), d) dell'art. 2) che verranno prodotti nel luogo dei lavori, come da computo dei rifiuti, di cui al comma successivo.***

E' fatto obbligo al soggetto richiedente la concessione e/o l'autorizzazione edilizia, di allegare alla richiesta un computo dei rifiuti, che verranno preventivamente prodotti durante l'esecuzione dell'intervento.

Detto computo deve essere predisposto da tecnico abilitato alla progettazione di opere edili in genere (geometra, perito edile, ingegnere, architetto, perito agrario, etc.).

In assenza di ciò verranno sospesi i termini per la procedura di rilascio della Concessione e/o autorizzazione edilizia di cui all'art. 5 del D.L. 08.04.1993 n. 101.

Il deposito cauzionario può essere costituito in numerario o tramite polizza fideiussoria bancaria o assicurativa.

Lo svincolo del deposito cauzionario avverrà successivamente alla comunicazione dell'avvenuta ultimazione dei lavori, dietro presentazioni delle ricevute, rilasciate da una discarica autorizzata, comprovanti l'avvenuto conferimento dei rifiuti.

Art. 4

Sono inoltre assoggettati al dispositivo di cui all'art. 3, l'esecuzione di:

- lavori definiti "opere interne" di cui all'art. 15 della L.R. 11.10.85 n. 23, da eseguirsi mediante comunicazione d'inizio lavori;**

- lavori di manutenzione ordinaria, per i quali sono previste modeste quantità di demolizioni (es.: rifacimento servizi igienici e/o impianti idrici, ripristino intonaci, etc....).

Per questi ultimi dovrà essere effettuato, quale deposito cauzionario la sola somma di **L. 45.000.**

Art. 5

Le rivendite di materiale edile, i laboratori per la lavorazione dei materiali lapidei debbono comunicare al Comune di Elmas entro il 15 gennaio di ogni anno il quantitativo dei rifiuti che verranno preventivamente prodotti sino alla data del 31 dicembre.

*Contestualmente alla comunicazione deve essere versato, secondo le modalità di cui all'art. 3, il deposito cauzionario nella somma di **L. 15.000** per ogni metro cubo di rifiuti.*

Ogni anno, i titolari delle rivendite di materiale edile e dei laboratori per la lavorazione dei materiali lapidei debbono effettuare la comunicazione dei rifiuti prodotti e il versamento del deposito cauzionario entro il 31 marzo per il periodo compreso tra il 1 gennaio ed il 31 dicembre.

Art. 6

Chiunque contravviene al disposto del presente regolamento è punito con le sanzioni amministrative previste dall'art. 24 e 25 del DPR 10.09.1982 n. 915.